

PROPOSTA ILA BUENOS AIRES 2008

Strumento internazionale di Buenos Aires sulla protezione dell'ambiente dai danni causati dai detriti spaziali

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini del presente Strumento:

(a) «Contaminazione/inquinamento» indica una modifica dell'ambiente causata dall'uomo mediante l'introduzione di elementi indesiderati o l'uso indesiderato di tali elementi.

(b) «Contaminazione» e «inquinamento» sono considerati sinonimi e comprendono tutti gli elementi nocivi diversi dai detriti spaziali.

(c) «Detriti spaziali» indica gli oggetti di origine umana nello spazio extra-atmosferico, diversi dai satelliti attivi o comunque utili, quando non sia ragionevole attendersi che tali condizioni cambino nel prossimo futuro. I detriti spaziali possono derivare, tra l'altro, da:

- operazioni spaziali ordinarie, compresi gli stadi esauriti di razzi e veicoli spaziali e i componenti rilasciati durante le normali manovre;
- esplosioni in orbita e frammentazioni di satelliti, intenzionali o accidentali;
- detriti generati da collisioni;
- particelle e altre forme di inquinamento espulse, per esempio, dai gas di scarico dei razzi a propellente solido;
- satelliti abbandonati.

(d) Ai fini del presente Strumento, «ambiente» comprende sia l'ambiente dello spazio extra-atmosferico sia quello terrestre, entro o al di fuori della giurisdizione nazionale.

(e) «Danno» indica la perdita di vite umane, le lesioni personali o altri pregiudizi alla salute; la perdita o il danneggiamento di beni appartenenti agli Stati o a persone fisiche o giuridiche, oppure a organizzazioni intergovernative internazionali; nonché qualsiasi modifica pregiudizievole dell'ambiente di aree sottoposte o meno a giurisdizione o controllo nazionale.

ATTENZIONE

Articolo 2 — Ambito di applicazione

Il presente Strumento si applica ai detriti spaziali che causano o possono causare danni diretti o indiretti, immediati o ritardati, all'ambiente, alle persone o ai beni.

Articolo 3 — Obbligo generale di cooperazione

1. Gli Stati e le organizzazioni internazionali parti del presente Strumento cooperano direttamente e/o tramite le organizzazioni internazionali competenti, allo scopo di proteggere l'ambiente e attuare efficacemente il presente Strumento.
2. Gli Stati e le organizzazioni internazionali parti del presente Strumento adottano tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e controllare qualsiasi danno o rischio significativo derivante da attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo che possano produrre detriti.

Articolo 4 — Obblighi di prevenzione, informazione, consultazione e negoziazione in buona fede

Oltre agli obblighi stabiliti all'articolo 3, gli Stati e le organizzazioni internazionali parti del presente Strumento sono tenuti a:

- (a) cooperare per prevenire i danni all'ambiente e adoperarsi al massimo per evitare situazioni che possano sfociare in controversie;
- (b) cooperare, conformemente alle rispettive leggi e prassi nazionali, per promuovere lo sviluppo e lo scambio di tecnologie volte a prevenire, ridurre e controllare i detriti spaziali;
- (c) incoraggiare e agevolare il flusso e lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche e commerciali pertinenti al presente Strumento;
- (d) avviare consultazioni quando uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale parte del presente Strumento abbia motivo di ritenere che attività svolte o programmate nell'ambito della propria giurisdizione o del proprio controllo producano detriti spaziali che possano causare danni all'ambiente, alle persone o ai beni, o rappresentare un rischio significativo. Qualsiasi Stato o organizzazione internazionale parte del presente Strumento può chiedere l'avvio di consultazioni qualora abbia motivo di ritenere che

l'attività di un altro Stato o di un'altra organizzazione internazionale parte del presente Strumento produca detriti spaziali che possano danneggiare l'ambiente.

Il rifiuto di avviare consultazioni, o la loro interruzione senza giustificazione, sarà interpretato come una condotta in malafede;

(e) negoziare in buona fede, il che significa, tra l'altro, non limitarsi ad avviare consultazioni o colloqui, ma proseguirli con l'obiettivo di raggiungere una soluzione;

(f) prestare particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo nel promuovere tali attività.

Articolo 5 — Compatibilità con altri accordi

Le norme stabilite nel presente Strumento non devono essere considerate incompatibili con le disposizioni di altri accordi internazionali riguardanti le attività nello spazio extra-atmosferico.

Articolo 6 — Responsabilità e obbligo di risarcimento (norma generale)

Le norme stabilite nel presente Strumento in materia di responsabilità e obbligo di risarcimento si applicano ai danni causati dai detriti spaziali nell'ambiente spaziale e, in assenza di altri accordi internazionali in materia, ai danni causati all'ambiente terrestre.

Articolo 7 — Responsabilità internazionale

Lo Stato o l'organizzazione internazionale parte del presente Strumento che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale è responsabile a livello internazionale di garantire che le attività nazionali siano svolte conformemente alle disposizioni del presente Strumento, del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e della Convenzione sulla responsabilità del 1972.

Articolo 8 — Obbligo internazionale di risarcimento

Ciascuno Stato o organizzazione internazionale parte del presente Strumento che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale è tenuto, a livello internazionale, a risarcire i danni che ne derivino a un altro Stato, a persone o beni, oppure a un'organizzazione internazionale

NB



parte del presente Strumento, in conseguenza dei detriti spaziali prodotti da tale oggetto.

Articolo 9 — Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Strumento sono sottoposte a consultazioni, su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, allo scopo di raggiungere una soluzione rapida e amichevole.
2. Se le parti in controversia non concordano su un mezzo di risoluzione pacifica entro dodici mesi dalla richiesta di consultazioni, la controversia sarà deferita, su richiesta di una qualsiasi delle parti, ad arbitrato o a un organo giudicante. In tal caso si applicherà il progetto di convenzione dell'ILA sulla risoluzione delle controversie in materia di diritto spaziale, allegato al presente Strumento, salvo che una parte abbia escluso, in tutto o in parte, tale applicazione mediante una dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione al presente Strumento, della conferma formale della propria accettazione, oppure in qualsiasi momento successivo, ciascuna parte può dichiarare di scegliere una delle procedure di risoluzione, vincolanti o non vincolanti, previste nell'allegato al presente Strumento, oppure di escludere in tutto o in parte l'applicazione dell'allegato.
4. Nell'ambito di tali procedure, quando opportuno, possono essere prescritte misure provvisorie vincolanti per le parti, al fine di tutelare i diritti o prevenire gravi danni all'ambiente, alle persone o ai beni. Le parti attuano tali misure senza indugio.

Articolo 10 — Firma

1. Il presente Strumento è aperto alla firma di tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Qualsiasi Stato o organizzazione internazionale che non lo abbia firmato prima della sua entrata in vigore può aderirvi in qualsiasi momento.

2. Il presente Strumento è soggetto a ratifica o conferma formale da parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali firmatari. Gli strumenti di ratifica, di adesione e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informa tempestivamente tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, del deposito di ogni strumento di ratifica o adesione, di ogni conferma formale del presente Strumento, della sua data di entrata in vigore e delle altre notifiche.

Articolo 11 — Entrata in vigore

1. Il presente Strumento entra in vigore tra gli Stati e le organizzazioni internazionali che abbiano depositato strumenti di ratifica o di conferma formale trenta giorni dopo il deposito del quinto strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Per gli Stati e le organizzazioni internazionali i cui strumenti di ratifica, adesione o conferma formale siano depositati dopo l'entrata in vigore del presente Strumento, questo entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, adesione o conferma formale.

Articolo 12 — Emendamenti

Qualsiasi parte del presente Strumento può proporre emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore per ciascuna parte che li accetta una volta approvati dalla maggioranza delle parti del presente Strumento; per ciascuna delle altre parti entrano in vigore alla data in cui essa li accetta.

Articolo 13 — Riserve

Non possono essere formulate riserve al presente Strumento, salvo quanto previsto all'articolo 9.

Articolo 14 — Clausola di revisione

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Strumento, la questione della sua revisione sarà iscritta all'ordine del giorno

provvisorio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché si valuti, alla luce della sua applicazione fino a quel momento, se sia necessario modificarlo. Tuttavia, in qualsiasi momento dopo che il presente Strumento sia in vigore da cinque anni, il Segretario generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario, convocherà una conferenza delle parti per riesaminare lo Strumento, su richiesta di un terzo delle parti e con il consenso della maggioranza di esse.

Articolo 15 — Recesso

Ciascuna parte può notificare il proprio recesso dal presente Strumento, per iscritto al Segretario generale delle Nazioni Unite, un anno dopo la sua entrata in vigore. Il recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

Articolo 16 — Testi autentici

L'originale del presente Strumento, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Strumento, aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il...